




CITTA' DI BOJANO

(Provincia di Campobasso)

UFFICIO DI SEGRETERIA

Piazza Roma n. 153 – Tel. 0874 772843 – Fax. 0874 773396

Citta' di Bojano
Prot. 18263 del 03-12-2015
Sezione: PARTENZA



ERRATA CORRIGE

Da documentazione agli atti, risulta che per mero errore materiale, in fase di pubblicazione della deliberazione consiliare n. 32 del 28/08/2015 è stato affisso all'albo on line del Comune anziché il testo del regolamento approvato e deliberato dal Consiglio, la bozza iniziale sottoposta all'esame della Commissione consiliare e dalla stessa emendato.

Con il presente errata corrige, pertanto, si procede alla pubblicazione del testo regolamentare effettivamente approvato dal Consiglio, con la precisazione che l'allegato "A" non risulta parte integrante dello stesso.

Bojano, 03/12/2015



SEGRETARIO GENERALE
Dott. Domenico Nucci



REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI AL POSIZIONAMENTO DI GAZEBO, PEDANE, TAVOLI E SEDIE SU AREA PUBBLICA ANTISTANTE GLI ESERCIZI COMMERCIALI.

TITOLO I

Principi ed istituti generali

Art 1 - Oggetto

Il presente regolamento, nell'ambito della autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa e della potestà regolamentare riconosciute e conferite ai Comuni per effetto degli artt. 5, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione Italiana e degli artt. 3 e 7 e 7 bis del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. del 20/08/2000 n.267, e nei limiti imposti dai principi dettati dalla legislazione in materia di Enti Locali e con riferimento all'esercizio delle funzioni ad essi conferite, disciplina l'esercizio delle attività commerciali in strutture esterne e/o arredi, quali gazebo, pedane, tavoli e sedie, su suolo e aree pubbliche antistanti gli esercizi commerciali, la cui tipologia è individuata nel successivo articolo 2. Gli esercizi commerciali di cui al successivo art. 2, devono essere già autorizzati .

Art. 2 – Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica a tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande ovvero di produzione di generi alimentari, poste in essere da esercizi pubblici, attività artigianali ed esercizi di vicinato su area privata rispettivamente per la produzione e per la vendita di settore merceologico alimentare, che utilizzano, a tal fine ed in via pertinenziale, l'area pubblica antistante, attrezzata con gazebo, pedane , tavoli e /o sedie.

Il presente regolamento non si applica a tutte le occupazioni di suolo pubblico, benché autorizzate dall'Ufficio Tecnico Competente, che non siano pertinenti ed antistanti ad esercizi commerciali ricompresi nel precedente comma e cioè non si applica ad esercizi di vicinato per la vendita di settore merceologico non alimentare, o a qualsiasi altro esercizio pubblico, attività commerciale, artigianale che non tratti settore merceologico alimentare. Si possono autorizzare gazebo e simili, anche al di fuori delle aree antistanti purché posizionati nelle immediate vicinanze.

Art 3 – Finalità

Il presente regolamento persegue la finalità di disciplinare e coordinare le strutture ed i manufatti posizionati sulle strade ed aree pubbliche della Città per gli scopi commerciali come definiti nei precedenti articoli, con particolare riferimento:

- 1- all'utilizzo razionale ed armonico del suolo pubblico per spazi e servizi ricreativi e di ristoro all'aperto per la creazione di un contesto di gradevole rivisitazione delle strade della Città;
- 2- all'incentivazione della piccola imprenditoria cittadina attraverso l'ampliamento all'aperto delle attività, come motivo di attrazione e di ritrovo ricreativo;
- 3- alla tutela della sicurezza stradale;
- 4- alla tutela della salute ambientale, sia acustica che atmosferica;
- 5- alla tutela del decoro e dell'arredo urbano;
- 6- al rispetto della tradizione architettonica ed urbanistica della Città, anche attraverso la previsione di aree interdette all'esercizio delle attività de quo;
- 7- all'efficienza ed efficacia dei procedimenti amministrativi volti al rilascio delle autorizzazioni amministrative, anche attraverso la stretta correlazione, sul tavolo della Conferenza, tra tutti i Servizi Interni all'Amministrazione Comunale coinvolti nei detti procedimenti;
- 8- alla fruibilità dei sottoservizi esistenti.

Art. 4 – Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si intendono:

- a- per esercizio commerciale autorizzabile, i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande classificate, ai sensi della L.287/91; attività artigianali, regolamentate dalla L.443/85 e successive modifiche ed integrazioni, di sola produzione di generi alimentari; esercizi di vicinato



su area privata per la vendita di solo settore merceologico alimentare, così come definiti e disciplinati dal D.Lgs. 114/98 e dalla L.R.33/99;

b- per area pubblica autorizzabile, l'area immediatamente antistante l'esercizio commerciale principale, insistente su area pubblica e non privata (o nelle immediate vicinanze oltre l'asse stradale, ove ne ricorrano le condizioni), attrezzata con gazebo, pedane, tavoli e/o sedie, venga utilizzata, in via pertinenziale e complementare, per la somministrazione di alimenti e bevande, nel caso di esercizi pubblici autorizzati ai sensi della L.287/91, per il consumo autonomo di generi alimentari da parte degli avventori, nel caso di attività artigianali ed esercizi di vicinato su area privata;

c- per precarietà dei gazebo e pedane, la caratteristica per cui detti manufatti non si presentano infissi in modo stabile al suolo, anche se aderenti ad esso, perché destinate a soddisfare esigenze circoscritte nel tempo e contingenti, e pertanto sono facilmente amovibili e tali da non lasciare, dopo la loro rimozione, alcuna modifica permanente dell'area e sull'area ove sono stati posizionati;

d- per temporaneità dei gazebo, pedane, tavoli e/o sedie, la durata da sei (6) a dodici (12) mesi per i quali è autorizzata l'attività disciplinata dal presente regolamento;

e- per gazebo, il manufatto strutturale, costituito da pedana in legno e copertura superiore, posto sull'area pubblica antistante e complementare l'esercizio commerciale, le cui caratteristiche tecniche e prescrizioni architettoniche sono definite dal successivo Tit. II, che presenta il carattere della precarietà e della temporaneità, come definite nelle precedenti lettere b) e c);

f- per pedana in legno, la pedana costituita da detto materiale, posta sull'area pubblica antistante e complementare l'esercizio commerciale, le cui caratteristiche tecniche e prescrizioni recarietà e della temporaneità, come definite nelle precedenti lettere b) e c);

g- per tavoli e sedie, gli arredi e le attrezzature appositamente disposte per la consumazione, servita od autonoma, degli alimenti e bevande, entro un'area pubblica, antistante e complementare l'esercizio commerciale, circoscritta e delimitata da vasi e/o catenelle come indicato nel successivo articolo 11, il cui posizionamento è autorizzato con il carattere della temporaneità, come definita nella precedente lettera d);

h- per occupazione stagionale, quella comunque effettuata nei termini e modalità di esercizio di cui al presente regolamento, con durata inferiore ai sei mesi, compresi nel periodo maggio – ottobre;

i- per occupazione temporanea, quella comunque effettuata nei termini e modalità di esercizio di cui al presente regolamento, con durata inferiore ai mesi dodici;

j- per occupazione permanente, quella comunque effettuata nei termini e modalità di esercizio di cui al presente regolamento, con durata di mesi dodici rinnovabile per tacito assenso, salvo disdetta da parte del gestore dell'attività a cui è associato l'autorizzazione entro 60 giorni prima della scadenza. Il Comune ha la possibilità di revocare temporaneamente l'autorizzazione, nel caso debbano essere effettuati lavori pubblici. **La revoca può essere definitiva in caso di omessi pagamenti della TOSAP dovuta.**

Art. 5 - Procedura di approvazione del presente regolamento e dei suoi Allegati

Il presente regolamento, approvato secondo le procedure previste dallo Statuto, acquista validità ed efficacia con la relativa delibera di approvazione da parte dell'Organo Comunale Competente e rimane in vigore fino a quando non venga espressamente sostituito da altro regolamento, approvato con le stesse procedure ed esplicitamente abrogante il primo.

Il presente regolamento può essere aggiornato e/o modificato nelle sue parti solo con le stesse modalità previste per la sua prima approvazione.

TITOLO II

Caratteristiche tecniche e prescrizioni urbanistiche ed architettoniche dei gazebo e delle pedane. Tipologia di tavoli e sedie

Art. 6 – Precarietà e temporaneità, dal punto di vista urbanistico, dei gazebo e delle pedane

I gazebo e le pedane sono soggette a CILA, in quanto non soggetto al contributo di costruzione di cui all'art. 16 del T.U.E.P. (D.P.R.n. 380/2001 e succ. mod. ed int.ni), da rilasciare, espletata l'istruttoria necessaria da parte dell'Ufficio Urbanistica Competente,



previamente al provvedimento finale autorizzatorio dell'attività disciplinata dal presente regolamento, perché aventi le intrinseche caratteristiche della precarietà strutturale e funzionale e della temporaneità, così come definito dal precedente articolo 4 lett. c) e d).

In virtù di quanto esposto nel primo comma, i gazebo e le pedane sono soggette al contributo oneroso di cui all'art. 16 del citato decreto, solo nel caso in cui diventino, previo rilascio di nulla osta da parte degli organi competenti, strutture edilizie prefabbricate per lo svolgimento di attività commerciali, che pur non infissi al suolo, ma solo aderenti ad esso in modo stabile, siano destinati ad una utilizzazione perdurante nel tempo, comportando una alterazione del territorio definitiva e rilevante.

L'alterazione del territorio di cui al comma precedente dovrà comunque essere legittimata a mezzo del relativo recepimento del nuovo assetto territoriale e stradale.

Sono esentati dal permesso di costruire, i gazebo costituiti da struttura in ferro tubolare di piccola sezione coperti con copertura in tessuto o altro materiale (in vendita generalmente nei supermercati e utilizzati in occasione di sagre paesane, festività tipicamente locali, raccolta fondi, lotterie ecc).

Art. 7 – Tipologia architettonica del gazebo

Il Gazebo deve avere le caratteristiche formali, tecnico-dimensionali, dei materiali e dei colori di seguito riportate ed evidenziate al presente regolamento:

- 1- deve essere dimensionato per una dimensione massima di mq 40,00.
- 2- l'attacco a terra, di carattere precario, deve essere costituito da una pedana in legno, aderente al suolo, che nasconda l'ancoraggio a terra e raccordi la differenza di quota tra il piano della strada e quello del marciapiede;
- 3- tale struttura, interamente e facilmente amovibile, è composta da un telaio in legno o ferro;
- 4- il rivestimento esterno deve essere costituito da pannelli in legno alla copertura e infissi in vetro o simili, con altezza a partire dalla quota di calpestio della pedana;
- 5- la chiusura laterale avviene tramite pannelli in legno e infissi in vetro e copertura in travi di legno o ferro con tegole, completa di grondaie e pluviali per lo smaltimento delle acque bianche.

Art. 8 – Tipologia architettonica di pedane

Le pedane devono essere realizzate in legno trattato, in modo da evitare l'accumulo di rifiuti sotto il piano stesso, da non ostacolare il normale deflusso delle acque piovane e da essere accessibili ai sensi delle leggi in materia di superamento delle barriere architettoniche.

Gli arredi esterni in uso sulle pedane dovranno corrispondere alla tipologia descritta nel successivo art. 11.

Art. 9 – Modello di gazebo e pedane autorizzabili

I gazebo e le pedane autorizzabili potranno essere solo ed esclusivamente quelli coincidenti con il modello di cui ai precedenti articoli 6, 7 e 8.

Art. 10 – Impianti di riscaldamento e norme antincendio

L'eventuale impianto di riscaldamento deve essere installato nel rispetto delle norme sulla sicurezza della persona e norme antincendio.

La conformità degli impianti deve essere comprovata agli atti, a cura e spese dell'interessato, a mezzo di specifico attestato redatto da tecnico professionista abilitato.

Art. 11 – Tavoli, sedie ed arredi esterni.

I tavoli, le sedie e tutte le attrezzature, come definite dall'art. 4 lett. g) del presente regolamento, non dovranno essere ancorate al suolo ed i mezzi di delimitazione dell'area, non potranno superare l'altezza di metri 1 da terra.

Le attrezzature di delimitazione dell'area occupata dagli arredi dovranno essere:



1) nel centro storico, gli arredi possono essere realizzati in vetro verniciato in tutte le tinte di grigio o in legno e piano tavolo anche in marmo, con esclusione di materiali plastici;

2) la collocazione di fioriere, a delimitazione dello spazio pubblico autorizzabile come definito dal precedente art. 4 co. 1, lett. b), è ammessa esclusivamente a titolo stagionale o permanente.

Nell'ambito del centro storico non sono ammessi contenitori per la raccolta dei rifiuti in materiale plastico o cementizio.

3) Gli ombrelloni posizionati nel centro storico devono essere esclusivamente in struttura lignea e copertura in tela grezza di colore naturale, priva di qualsiasi scritta o marchio pubblicitario.

Art. 11 bis – Occupazione di suolo pubblico da parte di attività artigianali ed esercizi di vicinato

Le attività artigianali (pizzerie, gelaterie, yogurterie, pasticcerie, creperie, rosticcerie, e gastronomia in genere) e gli esercizi di vicinato per la vendita al dettaglio e comunque gli esercizi non muniti di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande, potranno installare sul suolo pubblico unicamente: sedie, panchine, ombrelloni poltroncine e piani di appoggio che consentano la sosta ed il ristoro occasionale dei clienti, fermo restando però il divieto di servire alimenti e bevande, di raccogliere comande, di attrezzare l'area con piatti, posate e bicchieri o quant'altro faccia presupporre la possibilità di consumare sul posto in modo organizzato i prodotti di gastronomia o posti in vendita dalle attività stesse.

TITOLO III

Prescrizioni in tema di Sicurezza Stradale e Viabilità

Art. 12 – Occupazione di porzione di marciapiede

L'occupazione dei marciapiedi con gazebo e pedane, nonché con tavoli e sedie è consentita a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata od impedita capacità motoria per una larghezza non inferiore a 1,20 m.

Art. 13 – Segnaletica di sicurezza

I gazebo e le pedane che occupino la sede stradale devono essere dotati di opportuna segnalazione ai fini della sicurezza stradale, a mezzo di catarifrangenti ed altri adeguati sistemi di evidenziazione dell'ingombro stradale, anche per gli orari notturni.

Art. 14 – Stalli interdetti all'occupazione di gazebo e pedane

In nessun caso è possibile occupare stalli stradali riservati a disabili e/o a carico scarico merci.

Art. 15 – Gazebo e pedane in prossimità di intersezioni stradali

I gazebo e le pedane destinati ad occupare la sede stradale in prossimità delle intersezioni stradali,

possono essere autorizzati solo se è garantita adeguata visibilità laddove la presenza di edifici incida sul "cono di visibilità".

Art. 16 – Ulteriore segnaletica di sicurezza stradale

La segnaletica stradale ed i dispositivi di avvistamento che l'Amministrazione, in sede di istruttoria, riterrà opportuno o necessario prescrivere ai gazebo e/o pedane, è a totale spese del richiedente l'autorizzazione, come anche quella già prevista nel presente titolo.

TITOLO IV

Prescrizioni contro l'inquinamento ambientale ed a tutela della sicurezza personale

Art. 17 – Tutela dell'ambiente acustico

L'installazione e l'utilizzo di congegni ed apparecchiature per la diffusione sonora, all'esterno dei locali dell'esercizio principale, non è consentita, a pena di revoca dell'autorizzazione all'installazione del gazebo, pedane o tavoli e sedie in caso di recidiva, come specificato nell'art.37 del presente regolamento.

Tale divieto è previsto anche nel caso in cui l'esercizio principale sia munito, oltre che della autorizzazione di pubblico esercizio di cui all'art. 3 della L.287/91, anche di autorizzazione



all'intrattenimento musicale e/o danzante rilasciata ai sensi del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773/1931.

Art. 18 – Tutela dell'ambiente atmosferico e dell'ordine pubblico.

Isole pedonali

Nel caso in cui vengano rilasciate autorizzazioni all'installazione di gazebo, pedane e/o tavoli e sedie in favore di più esercizi commerciali autorizzabili, limitrofi o comunque vicini, tanto da determinare, nella zona di quartiere, problemi di traffico e viabilità, nonché di ordine pubblico per l'elevata concentrazione di autoveicoli e ciclomotori e per l'affollamento di persone attratte dai punti di ritrovo all'aperto, sarà fatto obbligo all'Amministrazione Comunale, a mezzo degli Uffici Tecnici Competenti, di valutare l'opportunità e/o la necessità di predisporre apposite ordinanze di temporanea interdizione al traffico delle zone descritte, con creazione di isole pedonali, fatto salvo il transito dei residenti.

La temporaneità delle ordinanze prescritte al precedente comma, dovrà coincidere con la temporaneità dell'autorizzazione all'installazione dei manufatti e/o attrezzature di ospitalità, motivo di ritrovo ricreativo e di assembramento di veicoli e persone.

Art. 19 – Tutela della sicurezza personale oltre alle prescrizioni antincendio che gli Uffici competenti

Vorranno eventualmente adottare, sulla base della valutazione delle singole fattispecie concrete, è comunque fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione all'installazione dei manufatti, di predisporre impianto di elettricità con messa a terra a norma, in presenza di strutture metalliche di composizione dei manufatti, da comprovare, in sede di istruttoria, con relazioni redatte da tecnico abilitato.

Titolo V

Tributi ed obblighi economici

Art. 20 – Tassa di Occupazione di Suolo Pubblico

I titolari di autorizzazioni di gazebo e pedane, nel caso in cui questi occupino stalli di parcheggio per i quali non è previsto alcun pagamento del relativo ticket, sono tenuti, a pena di revoca del relativo titolo, a corrispondere all'Amministrazione Comunale la T.O.S.A.P., nella misura prevista dal relativo regolamento approvato con D.C.C

Titolo VI

Procedura amministrativa per il rilascio dell'autorizzazione

Art. 21 – Presentazione della domanda

La domanda volta al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività de quo deve essere presentata all'Ufficio Urbanistica a mezzo di moduli appositamente compilati disponibili presso il relativo sportello.

L'interessato sarà tenuto a produrre tutta la documentazione istruttoria indicata nel modulo di domanda di cui al precedente comma e comprovante la sussistenza dei requisiti tecnici, previsti nei precedenti Titoli II, III, IV, nonché presentare modello di autocertificazione debitamente compilato attestante il possesso di tutti i requisiti prescritti.

Art. 22 -Rilascio autorizzazione

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione richiesta, l' Ufficio Urbanistica, completata l'istruttoria di propria competenza con l'acquisizione della documentazione di cui al modello di domanda, di autocertificazione ed acquisisce i pareri tecnici degli enti coinvolti nel rilascio di eventuali N.O. o autorizzazioni e rilascia l'autorizzazione di che trattasi.

Art. 23 – Prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione



Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'installazione di gazebo, pedane, tavoli e sedie, il richiedente, oltre quanto prescritto e richiesto nei modelli di domanda ed autocertificazione di cui all'All.to A del presente regolamento, deve ottemperare alle seguenti prescrizioni:

1) il titolare dell'autorizzazione deve montare la struttura, nel caso di gazebo e pedane, entro 20 giorni dal rilascio della stessa, ed entro i successivi 7 giorni gli è fatto obbligo di produrre agli atti d'ufficio relazione di tecnico abilitato circa l'avvenuto montaggio a regola d'arte, la data di effettivo montaggio, nonché la corrispondenza del manufatto al progetto approvato e per il quale è stata rilasciata l'autorizzazione;

2) i titolari di autorizzazione ai gazebo, pedane, tavoli e sedie hanno l'obbligo di mantenere le strutture e gli arredi ivi presenti in perfetto stato di ordine e pulizia, adottando la massima cura ed igiene dello stato dei luoghi relativo anche alla zona circostante.;

3) Il titolare dell'autorizzazione, in caso sia necessario intervenire per esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei sottoservizi esistenti prevista e non prevista, è obbligato senza nulla a pretendere, pena la revoca immediata dell'autorizzazione, allo smontaggio e/o sgombero immediato di tutte le opere/oggetti posti sul suolo comunale al fine di consentire i lavori del caso.

L'obbligo di non intralciare e non turbare l'eventuale attività limitrofa può essere previsto tra le prescrizioni contenute del titolo.

Art. 24 – Durata dell'autorizzazione amministrativa e rinnovo

L'autorizzazione all'attività da svolgersi a mezzo di gazebo, pedane, tavoli e sedie avrà durata secondo quanto stabilito all'art. 4 del presente regolamento.

Alla scadenza della autorizzazione, ogni operatore autorizzato avrà l'obbligo di rimuovere le strutture e gli arredi entro e non oltre il termine perentorio di sette giorni dal termine finale, senza alcun preavviso da parte dell'Amministrazione.

In caso di mancata rimozione, oltre alle procedure di esecuzione forzata a spese del trasgressore previste dalla legge, saranno applicate le sanzioni di cui ai successivi artt.27 e 31 del presente regolamento.

Titolo VIII Sanzioni

Art. 25 – Sanzioni amministrative pecuniarie

Salvo diversa disposizione di legge o di regolamenti, in caso di violazione alle disposizioni del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da E. 25,00 ad E. 500,00, prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

E' prevista la facoltà per il trasgressore di effettuare il pagamento in misura ridotta, pari al doppio del minimo, entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale di accertamento dell'illecito amministrativo.

Nel caso in cui il trasgressore non utilizzi la facoltà del pagamento in misura ridotta, il Dirigente del Settore competente ai sensi del successivo articolo 39, individuerà la determinazione dell'importo da indicare nella relativa ordinanza-ingiunzione di pagamento, in base ai criteri e valutazioni di cui all'art.11 della L.689/81.

Art. 26– Ordinanze sindacali e dirigenziali

Tutto quanto disposto nel precedente articolo 34 è, altresì, applicabile in caso di violazione a disposizioni contenute in ordinanze emanate dal Sindaco ovvero dai Dirigenti, nell'espletamento delle rispettive competenze istituzionali, in connessione con le attività commerciali autorizzate ai sensi del presente regolamento.

Art. 27 – Sanzione amministrativa interdittiva - Revoca

Salvo diversa disposizione di legge in tema di applicazione di sanzioni accessorie interdittive della revoca o della sospensione ed oltre la sanzione pecuniaria comunque irrogabile cumulativamente, l'autorizzazione all'installazione dei gazebo, pedane, tavoli e sedie è revocata nel caso in cui:

1) il titolare monti un manufatto diverso da quello di cui al progetto approvato in fase

istruttoria ed autorizzato e di cui alla tipologia e criteri previsti dai titoli II,III,IV del presente regolamento, oltre alle responsabilità penali insorgenti, in capo allo stesso e/o ai tecnici,dalle eventuali ipotesi di falso in atti autocertificativi e/o dichiarativi rilasciati ai sensi di legge;

2) il titolare non corrisponda i tributi e gli oneri economici previsti nel titolo V del presente regolamento, nei termini e modalità ivi previste;

3) durante l'attività il titolare sia recidivo nella violazione del divieto di cui all'art. 18 del presente regolamento;

4) il titolare non monti i manufatti autorizzati entro il termine di giorni 20 dal rilascio del titolo, come disposto dall'art.25 n.3) del presente regolamento;

5) il titolare non risulti più provvisto dei requisiti prescritti per il rilascio dell'autorizzazione;

6) non ottemperi alle ordinanze sindacali e/o dirigenziali emanate in attuazione alle disposizioni del presente regolamento;

7) al di fuori delle fattispecie di cui ai precedenti nn. 1), 2), 3), 4), 5), il titolare sia recidivo nella inottemperanza a tutte le altre prescrizioni presenti nell'autorizzazione ed a quella di cui all'art. 25 n.4) del presente regolamento;

8) salvo quanto già previsto nei precedenti numeri, in caso di particolare gravità o di recidiva nella commissione di illeciti amministrativi connessi all'esercizio dell'attività disciplinata dal presente regolamento.

La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte nel periodo della stagionalità autorizzata, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante corresponsione in misura ridotta.

In tutti i casi di revoca, di cui al precedente comma, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione revocata di rimuovere i manufatti o gli arredi di tavoli e sedie, a totale cura e spese dello stesso, entro e non oltre il termine perentorio di tre giorni dalla notifica del provvedimento interdittivo.

Art. 28 – Violazione all'obbligo di rimozione dei manufatti ed arredi.

Fatto salvo quanto già previsto dalle disposizioni penali, civili ed amministrative, nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione all'installazione dei gazebo, pedane, tavoli e sedie, o suoi eventuali aventi causa, al termine della autorizzazione medesima ovvero a seguito di revoca del titolo, come previsto nel precedente articolo 36, non rimuova le strutture e gli arredi entro e non oltre il termine perentorio di cinque giorni dalla scadenza dell'autorizzazione ovvero di tre giorni dalla notifica del provvedimento di revoca, oltre ad essere soggetto all'irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 34 del presente regolamento, non avrà più diritto ad ottenere, sempreché interessato, la stessa autorizzazione nell'anno successivo, costituendo la violazione de quo motivo pregiudiziale ostativo all'accoglimento della relativa domanda.

Art. 29 – Competenza sanzionatoria e soggetti accertatori

Per le violazioni di cui al presente titolo e per i relativi procedimenti sanzionatori, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, l'autorità competente è il Dirigente del Settore preposto della Polizia Municipale, nonché, in virtù della funzione di responsabile del procedimento e titolare della competenza decisoria, il Dirigente del Servizio Attività Produttive, nella persona dei soggetti accertatori all'uopo nominati.

Ferma restando la competenza di ufficiali ed agenti di polizia a norma dell'art. 13 della 689/81 e di altri soggetti espressamente abilitati dalle leggi vigenti in materia, le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi connessi all'attività disciplinata dal presente regolamento possono essere svolte da soggetti appositamente incaricati.

Art. 30 – Proventi derivanti dalle sanzioni amministrative

I proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze – ingiunzioni di pagamento relative alle sanzioni per le violazioni e disposizioni del presente regolamento, perverranno all'ufficio Tesoreria Comunale



Titolo IX
Norme transitorie e finali

Art. 31 - Manufatti esistenti prima dell'entrata in vigore del regolamento

Dal momento in cui il presente regolamento sarà divenuto esecutivo, tutti gli operatori commerciali interessati dovranno osservare le relative disposizioni, con particolare riferimento alla tipologia strutturale dei manufatti da autorizzare.

Sono fatti salvi, esclusivamente per quanto riguarda la tipologia strutturale, i diritti acquisiti dagli operatori già autorizzati, per gazebo e pedane, negli anni precedenti l'entrata in vigore della presente disciplina e che nello stesso periodo hanno montato manufatti diversi dalla tipologia ivi prescritta.

Detti operatori, tuttavia, hanno l'obbligo di adeguarsi al modello di cui al presente regolamento entro e non oltre 12 mesi dall'entrata in vigore dello stesso.

Art. 32- Disposizione finale

Il presente regolamento, sarà valido ed efficace con l'emanazione della relativa delibera di approvazione ed entrerà in vigore dal momento dell'intervenuta esecutività della relativa deliberazione di adozione. In caso di contrasto tra disposizioni di leggi vigenti nella stessa materia o materie connesse e disposizioni del presente regolamento, queste ultime si intendono disapplicate, in virtù del principio di gerarchia delle fonti.

In caso di contrasto tra disposizioni di altri regolamenti comunali e quelle di cui alla presente disciplina, si deve applicare la fonte normativa speciale, in virtù del principio della specialità delle leggi, fatta eccezione per le normative locali di pianificazione territoriale.

